



CITTÀ DI BORGARO TORINESE

PROVINCIA di TORINO

C.A.P. 10071

www.comune.borgaro-torinese.to.it

**REGOLAMENTO DELLE FORME ASSOCIATIVE E
DELLA CONSULTA**



Approvato con delibera
C.C. n. 21 del 16/03/05

Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento stabilisce norme applicative di quanto previsto nello Statuto Comunale, negli art. n. 12 e dal n. 54 al 59, relativamente, in particolare, all'istituzione dell'albo delle forme associative e alla costituzione degli organismi di partecipazione.

ASSOCIAZIONI E ORGANISMI DI GESTIONE

Art. 2 ASSOCIAZIONI

Il Comune favorisce la costituzione di libere forme associative che abbiano le finalità di promuovere nell'ambito del territorio borgarese attività sportive, ricreative, culturali, solidali e sociali partecipando alla vita della comunità.

Art. 3 ORGANISMI DI GESTIONE

I gruppi di utenti spontaneamente costituitisi con la finalità di gestire direttamente le strutture di proprietà comunale vengono definiti "organismi di gestione".

Affinchè tali organismi vengano considerati dall'Amministrazione Comunale alla stregua delle libere associazioni dovranno seguire analoghe modalità organizzative.

In particolare ogni organismo di gestione dovrà:

- possedere un elenco aggiornato degli iscritti ;
- eleggere a maggioranza assoluta dei voti un Consiglio Direttivo all'interno del quale verrà designato il Presidente del Consiglio stesso;
- approvare, a maggioranza assoluta dei voti, uno statuto che ne regoli obiettivi e modalità di funzionamento.

Il Presidente dell'organismo di gestione convoca e presiede il consiglio direttivo e l'assemblea degli iscritti e predispone l'ordine del giorno degli argomenti da trattare di propria iniziativa o su proposta del consiglio direttivo o di un terzo dei membri dell'organismo stesso.

Art. 4 ORGANO RAPPRESENTATIVO DELLE FORME ASSOCIATIVE

Il Presidente costituisce l'organo rappresentativo dell'associazione o dell'organismo di gestione.

ALBO DELLE FORME ASSOCIATIVE

Art. 5 ISTITUZIONE E FINALITA'

E' istituito l'albo delle forme associative relativamente ai settori:

Culturale - Sociale – Solidarietà - Sport - Tempo Libero

L'istituzione dell'albo ha lo scopo di favorire l'accesso alle facilitazioni materiali e alle possibilità gestionali previste dallo Statuto.

Art. 6 MODALITA' DI ISCRIZIONE

Le Associazioni, Organismi ed Enti Morali interessati, potranno richiedere l'iscrizione all'Albo previsto al precedente art. 5 mediante presentazione di apposita istanza, qualora in possesso dei seguenti requisiti:

- a) esistenza di un Presidente o di un legale rappresentante;
- b) specificità degli ambiti di intervento dell'organismo associativo, ambiti che dovranno risultare coerenti con le competenze dell'ente locale e con lo Statuto oltre che con le leggi vigenti;
- c) assenza di qualsiasi scopo di lucro.

La domanda di prima iscrizione all'Albo, indirizzata al Sindaco, redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere presentata al protocollo dell'Ente entro il 30 aprile di ogni anno.

Nella domanda, alla quale dovrà essere allegato l'atto costitutivo ovvero, ove esista, lo Statuto, dovrà essere attestata la sussistenza dei requisiti ed indicate chiaramente le finalità e le caratteristiche dell'Associazione, il numero degli aderenti, la struttura organizzativa, la modalità di attribuzione delle cariche associative e l'eventuale obbligatorietà del bilancio annuale.

All'atto della presentazione della domanda l'Associazione è tenuta ad indicare liberamente la disponibilità o non disponibilità a sostenere, con la propria partecipazione, le attività della Consulta di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

Alla Giunta Comunale, entro il successivo mese di maggio, spetta il compito di pronunciarsi in ordine all'iscrizione degli organismi di partecipazione e delle associazioni all'albo ed eventualmente di respingere le richieste, qualora venga accertata la mancanza dei requisiti di cui al primo comma.

In caso di esclusione, l'istante dovrà essere avvisato e contestualmente comunicati i motivi; lo stesso avrà tempo 30 giorni dalla comunicazione per rimuovere eventuali impedimenti.

Si ritiene confermata l'iscrizione all'Albo degli organismi di gestione e delle associazioni già iscritti per l'anno precedente, salvo disdetta da parte degli stessi.

L'Amministrazione provvederà alla verifica periodica, con cadenza almeno triennale, in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti.

Le Associazioni iscritte all'Albo dovranno indirizzare annualmente, entro la fine di ottobre, all'Amministrazione Comunale, che a sua volta lo comunicherà alla Presidenza della Consulta, il programma analitico degli interventi e delle iniziative previste per l'anno successivo.

Entro il mese di febbraio dovranno altresì presentare all'Amministrazione Comunale relazione sulle attività effettivamente svolte nell'anno precedente.

CONSULTA COMUNALE

Art. 7 COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO

La Consulta è composta dai Presidenti delle Associazioni, degli Organismi di Gestione e degli Enti (o da loro delegati) che abbiano dichiarato la disponibilità a partecipare alle attività della Consulta.

Alla Consulta può partecipare qualsiasi forma associativa operante sul territorio, purchè non abbia scopo di lucro ed i fini perseguiti e le attività svolte siano conformi alle Leggi ed alla Costituzione.

La Consulta elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Elegge altresì, di volta in volta, un Segretario con il compito di redigere il verbale che, firmato dal Presidente e dal Segretario stesso, verrà depositato presso l'Ufficio Comunale competente e reso noto nella riunione successiva.

E' costituito un coordinamento tra Consulta ed Amministrazione Comunale di cui fanno parte il Presidente ed il Vice Presidente della Consulta, il Presidente dell'associazione PRO LOCO ed il Sindaco (o loro rispettivi delegati).

Le cariche sono biennali ed il Presidente è rieleggibile per una sola volta.

Il Presidente decade dal suo mandato, oltre che per scadenza naturale, per dimissioni che devono essere inviate per iscritto al Sindaco, per sfiducia espressa mediante votazione segreta dalla maggioranza dei componenti la Consulta quando, per inerzia, non abbia convocato almeno due volte in un intero anno solare l'Assemblea della Consulta stessa.

La Consulta è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno. In caso di impedimento del Presidente, la Consulta è convocata dal Vice-presidente; in caso di inerzia da parte del Presidente e del Vice-presidente, qualora lo richiedano almeno un terzo delle Associazioni iscritte all'Albo, la convocazione è demandata alla competenza del Sindaco. Al Sindaco spetta in ogni caso convocare la prima riunione della Consulta per la nomina dei propri organismi di gestione nonché ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Le riunioni della Consulta si possono svolgere, previa richiesta all'Amministrazione Comunale, in locali messi a disposizione dall'Amministrazione stessa e senza spese per la Consulta.

Art. 8 DELIBERAZIONI E VOTAZIONI

Sono valide le deliberazioni della Consulta approvate con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente può disporre che la votazione possa avvenire anche a votazione segreta. Tale modalità di votazione può essere richiesta anche da un terzo dei presenti.

Art. 9 FUNZIONI E COMPETENZE

Le materie di competenza della Consulta corrispondono agli ambiti individuati all'art. 5.

La Consulta esprime pareri consultivi su richiesta della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale.

Può attivarsi anche autonomamente per discutere su questioni di propria competenza ed inoltrare proposte e pareri ai competenti organi dell'Amministrazione Comunale.

Il Presidente della Consulta, qualora ritenuto opportuno, potrà richiedere incontri con il Sindaco e gli Assessorati competenti.

La richiesta di incontro contenente l'oggetto della discussione dovrà trovare accoglimento entro sessanta giorni dalla ricezione.

La Consulta può proporre all'Amministrazione Comunale iniziative e manifestazioni. In merito a tali iniziative nonché ad altre che autonomamente verranno promosse dall'Amministrazione Comunale, quest'ultima si riserva la facoltà di avvalersi per la loro realizzazione della collaborazione dei Presidenti della Consulta e della Pro-Loce (o loro delegati).

L'Amministrazione Comunale dovrà convocare la Consulta, per relazionare e raccogliere il parere in merito a:

- delibere relative alle tariffe per l'uso degli impianti e delle attrezzature comunali;
- pianificazione ed indirizzi degli interventi socio-culturali dell'Ente.

Gli argomenti trattati devono attenersi esclusivamente ai settori di attività e alle materie di competenza della Consulta.

I pareri, le proposte, le raccomandazioni ed i rilievi espressi dalla Consulta devono essere trasmessi dal Presidente della Consulta stessa all'Amministrazione Comunale, con l'obbligo da parte di quest'ultima di comunicare alla Consulta le eventuali determinazioni assunte.

Gli Uffici Comunali preposti alla Cultura, Sport, Tempo Libero e Politiche Sociali, sono tenuti a collaborare con il Presidente della Consulta fornendo l'assistenza tecnica e le informazioni utili al corretto funzionamento di tale organismo di partecipazione.

L'assistenza tecnica consiste nella convocazione delle riunioni della Consulta nonché nella fornitura del materiale di cancelleria occorrente al funzionamento della stessa.

Inoltre gli Uffici competenti fungeranno da recapito per la corrispondenza indirizzata alla Consulta.